



Alla cortese attenzione dei
Direttori Scuole di Formazione
Post-Universitaria di Psicologia

Oggetto: Equipollenza Titoli di Specializzazione *ex art. 3 e 35 L. 56/89*.

Preg.mo Direttore,

sono lieto di informarLa direttamente dell'importante risultato che abbiamo ottenuto come Consiglio Nazionale e come Professione tutta. Finalmente il Titolo di specializzazione in Psicoterapia rilasciato dalle Vs Scuole è equiparato completamente a quello delle Scuole Universitarie. Pensiamo con questo di aver sanato una profonda ingiustizia patita dai colleghi che con tanto impegno si sono specializzati con Voi.


Colgo questa occasione anche per ringraziarVi della divulgazione che avete fatto circa la nostra banca dati di riviste scientifiche, infatti il responsabile della comunicazione dott. Felaco ha riscontrato numerose iscrizioni all'area riservata del sito www.psy.it dopo l'intervento che molti di Voi hanno fatto presso i propri studenti. Vi prego di continuare in quest'opera.

Vi ribadisco ancora la mia disponibilità alla più intensa collaborazione per quelle iniziative di divulgazione scientifica e formazione professionale che vorrete attivare al fine di un impegno comune ad un continuo miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Allego comunicato stampa conversione in Legge del D.L. n. 248 - 31 dicembre 2007.

Cordiali saluti

Il Presidente
Giuseppe Luigi Palma



Care Colleghe e Cari Colleghi,

dopo due anni di intenso lavoro ho il piacere di annunciarvi ufficialmente che sono stati raggiunti due obiettivi di grande rilevanza per la nostra Professione.

Il primo riguarda l'equipollenza della specializzazione *ex art. 3 e 35* e la validità per la partecipazione ai concorsi in Sanità. Finalmente dopo anni di incertezze legislative e confusioni amministrative tra Tribunali, Aziende Sanitarie e Ministeri, la norma che riportiamo di seguito, chiarisce che il titolo di specializzazione in Psicoterapia rilasciato dalle Scuole riconosciute dal MIUR è valido per l'accesso ai relativi concorsi nelle Aziende Sanitarie.

Il secondo obiettivo riguarda l'approvazione della norma che sposta la Vigilanza sul nostro Ordine dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. E' questa una novità di grande portata le cui implicazioni saranno oggetto di approfondimento sul nostro giornale "La Professione di Psicologo".

Questi obiettivi erano nel mio programma elettorale e su di esso ho iniziato a lavorare subito, appena insediato alla Presidenza del Consiglio Nazionale. E' stato un lavoro certosino di cura delle relazioni e valorizzazione del ruolo dei tanti che, nell'Amministrazione dello Stato, avevano un potere decisionale sulla vicenda; persone accorte, professionali e sensibili che qui ringrazio. Anche il clima collaborativo del Consiglio Nazionale mi ha consentito di lavorare con serenità ed entusiasmo, ed a questo voglio aggiungere la sinergia col sindacato AUPI: un'altra risorsa utilissima per superare gli ostacoli che nel corso del tempo pur si sono verificati.

Infine la fattiva disponibilità di alcuni Deputati campani è stata determinante nell'innescare il processo virtuoso che ha visto finalmente l'approvazione di queste norme.

E' veramente una gioia quest'annuncio, certamente per l'importanza del risultato, ma anche per il metodo utilizzato: tutti siamo andati in una sola direzione stringendoci intorno alla Istituzione più importante che abbiamo come Psicologi Italiani: il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che ho l'onore e l'orgoglio di presiedere.

Giuseppe Luigi Palma

Legge n. 31 del 28 febbraio 2008

"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria."

(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2008)

...omissis

Articolo 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi)

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».

...omissis